

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA SALA CIVICA

ART.1 – La presente convenzione disciplina l'uso del locale destinato quale spazio idoneo da utilizzare per lo svolgimento di un corso di Yoga.

ART.2 – L'utilizzo della sala sarà garantito alla Sig.ra Maria Cristina Lamonaca in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Anjali Yoga" per lo svolgimento di corsi di cui sopra per un periodo di 8 mesi a far tempo dal 6/10/2011 al 31/05/2012.

ART.3 – Il corso di cui sopra avrà cadenza settimanale al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00

ART.4 – Almeno un terzo degli iscritti al corso dovrà essere residente a Garbagna Novarese.

ART.5 – La Sig.ra Maria Cristina Lamonaca in nome e per conto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Anjali Yoga" è identificata quale garante del buon mantenimento della struttura affidata nonché dell'assoluta osservanza di tutte le norme di sicurezza atte a salvaguardare l'integrità fisica dei partecipanti al corso ed a rispondere all'Amministrazione del corretto uso della sala.

ART.6 – Durante l'uso della struttura non potranno essere infissi chiodi nelle pareti o sugli arredi per l'esposizione di drappi e manifesti.

ART.7 – L'utilizzo della sala sarà consentito previo rimborso dell'importo di € 100,00 mensili quale somma relativa alle spese da sostenere per l'illuminazione e riscaldamento. Tale importo dovrà essere versato anticipatamente all'inizio di ogni trimestre tramite bollettino postale o bonifico bancario.

ART.8 – L'uso della sala è consentito esclusivamente per lo svolgimento del corso in argomento.

ART.9 – Prima dell'inizio del corso sarà effettuato un inventario dei beni presenti nella struttura, la cui permanenza ed il buono stato di conservazione dovranno essere garantiti dall'organizzatore.

ART.10 – L'Amministrazione Comunale si ritiene sgravata da ogni responsabilità inerente allo svolgimento del corso circa i danni che potranno essere recati a cose e/o persone, demandandola all'organizzatore dello stesso, il quale dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei partecipanti.

ART.11 – L'organizzatore dovrà, escludere da parte degli aderenti al corso l'uso delle scarpe, lasciando la facoltà agli stessi di stare con le calze o a piedi nudi – per evidenti problemi di salvaguardia della struttura in essere, destinata attualmente a finalità istituzionali.

ART.12 – L'inadempienza da parte dell'organizzatore di uno dei patti contenuti nella presente convenzione produrrà ipso jure la sua immediata risoluzione.

ART.13 – La presente convenzione è esente dal ogni tassa, ai sensi dell'art.3 R.D.L. 2/2/1993 n.302 e verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n.654 restando la spesa di registrazione a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

MARIA CRISTINA LAMONACA